



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Comunicazione n. 36

Palombara Sabina 24/09/2021

Ai Docenti

Oggetto: Sostituzione dei colleghi assenti

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L Scuola del 29 Novembre 2007;
VISTA la normativa vigente relativa all'organizzazione del servizio e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
Visto il c.c. art 2048;

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), **che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi** di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa.

I Dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal succitato articolo, sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e **dopo aver provveduto**, eventualmente utilizzando gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, **alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.**

L'art. 1, c. 85 della legge 107/2015, stabilisce, inoltre, che **il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

I docenti collaboratori del Dirigente scolastico delegati a tale funzione avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito registro predisposto, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali, nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione entro due mesi dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente.

Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare comporterà oneri a carico del docente interessato.

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente.

Il D.S.

Anna Vicidomini

(firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 del dlgs 39/1993)